

REPERTORIO N.335

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO

DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SOCIETA' GE.S.C.O. LOIANO SRL.

IMPORTO € 724.000,00 (SETTECENTOVENTIQUATTROMILA/00)

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

L'anno 2017 addì 12 (dodici) del mese di Settembre nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, i signori:

1. Arch. Eva Gamberini, nella qualità Responsabile dell'Area III "Ambiente e Territorio" del Comune di Loiano, ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, dell'art. 7 e dell'Allegato 1 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Loiano, nonché del decreto sindacale di nomina n. 6 del 05/12/2016 (C.F.: 80008290373);

2. Dott. Simone Dionisi, Amministratore Unico della società GE.S.C.O. s.r.l. (di seguito denominata la "Società"), con sede in Loiano, Via Roma 55, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse della società "GE.S.C.O. s.r.l." (C.F: 02771231202);

PREMESSO CHE

1) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31

luglio 2007 è stata costituita la società "GE.S.C.O. Loiano s.r.l.", ed approvato il relativo statuto per disciplinare l'ordinamento e le modalità di funzionamento;

2) con atto a ministero notaio Claudio Babbini in data 01/08/2007 rep. n. 8533 registrato a Bologna, IV Ufficio Entrate il 03/08/2007 si è costituita la società "GE.SCO. Loiano s.r.l.";

3) la società "GE.S.C.O. Loiano s.r.l." è interamente partecipata dal Comune ed opera nell'ambito delle disposizioni di cui all'art 113 comma 5 lett. c) del TUEL, ovvero secondo i principi del cosiddetto "in house providing";

4) la società "GE.S.C.O. Loiano Srl è in possesso dei requisiti di onorabilità, finanziari e professionali richiesti dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 295/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs 478/2001) per l'esercizio del trasporto persone per conto terzi;

5) Il servizio pubblico di trasporto scuolabus rientra nei servizi pubblici locali di trasporto "specializzati" così come definiti dalla L.R. 30/1998 all'articolo 24, comma 4, lett.b) le cui forme di affidamento sono disciplinate dal D.lgs. 267/2000 all'articolo 113, comma 5;

6) il Comune di Loiano con la società GE.S.C.O. Loiano s.r.l." intende affermare e praticare modalità di gestione dei pubblici servizi improntati a principi di efficacia ed efficienza, economicità, responsabilità nei confronti degli

obiettivi e dei risultati, semplificazione delle procedure amministrative e di spesa;

7) il Comune, avendo lo scopo di ottimizzare la gestione del servizio scuolabus, ha affidato tale attività, ai sensi del D.lgs. 267/2000 articolo 113, comma 5, lett. C), alla società GE.S.CO. Loiano s.r.l. per il periodo maggio 2008/ settembre 2017,

8) Il Comune intende confermare l'affidamento del servizio alla società GE.S.CO. Loiano s.r.l anche per i prossimi cinque anni, essendo la stessa in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività, e che per questo motivo è necessaria la stipula di apposito contratto;

9) il presente contratto rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica cognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici locali;

10) il presente contratto potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni e modifiche, previo accordo tra le parti e nei limiti previsti all'art 106 c 12 del D.Lgs 50/2017. La parte che intende proporre quanto sopra, dovrà formulare all'altra parte una proposta, che evidenzi i benefici per la collettività, l'efficienza, l'efficacia ed economicità della proposta e i tempi di attivazione;

11) le attività gestionali ed organizzative sono di stretta pertinenza di GE.S.CO. Loiano s.r.l., quale società dotata di

personalità giuridica, autonomia gestionale, capacità di svolgere incombenze soggette al naturale rischio di impresa;

12) in forza della deliberazione della Giunta Comunale 60/2013 gli scuolabus di proprietà del Comune di Loiano sono stati concessi in usufrutto alla società;

Art. 1 - RECEPIMENTO DELLA PREMESSA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio, in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

1) Il Comune di Loiano affida, ai sensi dell'art 192 del D.Lgs 50/2017 alla Società GE.S.C.O. Loiano s.r.l. (di seguito denominata "Società"), che accetta alle condizioni enunciate negli articoli successivi e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale di gestione del Servizio di Trasporto Scolastico in vigore, il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni abitanti nel Comune di Loiano frequentanti le scuole dell'obbligo e la scuola dell'infanzia site nei seguenti plessi:

Scuola dell'Infanzia "G. Bonaccorsi";

Scuola Primaria "R. Mazzetti" ;

Scuola Secondaria di primo grado "Padre Paolino Baldassarri";

□ Scuole Secondaria di secondo grado IPSA "L.Noè".

2) Il trasporto dovrà essere effettuato durante i giorni di scuola, in base al piano di trasporto che annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, viene stabilito dall'ufficio preposto tenuto conto del numero degli iscritti, delle località di residenza, delle scuole frequentate e dei relativi orari. Il piano di trasporto, potrà essere modificato ogni anno in base alle suddette variabili, inoltre gli itinerari potranno subire modifiche anche durante l'anno scolastico in seguito a nuove iscrizioni e cancellazioni nonché per l'apertura di nuove strade pubbliche, per esigenze scolastiche o per cause non dipendenti dall'Amministrazione Comunale, che verranno tempestivamente comunicate alla Società.

3) Il Comune, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, fornirà l'elenco degli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico divisi per fermata e con indicazione della scuola frequentata, nonché le relative deleghe al ritiro del minore alla discesa dallo scuolabus.

4) Sono comprese nel servizio di scuolabus anche le seguenti attività di cui l'ufficio comunale preposto darà nel dettaglio comunicazione alla Società:

- le uscite didattiche e le visite guidate di cui, in base al piano annuale predisposto dalla scuola e alla richieste dettagliate che dovranno pervenire con anticipo di almeno dieci giorni, l'ufficio comunale preposto provvederà a dare

tempestiva comunicazione alla Società;

- il trasporto degli alunni iscritti alle scuole che si rendesse necessario in caso di maltempo (ad esempio per muoversi da un istituto all'altro), di imprevisti o di attività non programmate all'inizio dell'anno scolastico;

- il trasporto scolastico degli alunni iscritti al servizio previsto per gli esami scolastici di fine anno;

- il trasporto per le attività estive organizzate annualmente dal Comune, quali ad esempio Centro Estivo - Naturavventura, relativamente alle quali il Comune provvederà a fornire alla Società un piano dettagliato prima dell'inizio dell'estate.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1) Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

1) Il presente contratto ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 15 settembre 2017 e secondo le previsioni del calendario scolastico annuale, stabilito dalle competenti autorità. Il contratto potrà essere soggetto ad eventuale rinnovo ai sensi di legge.

2) Qualora, alla data di scadenza del presente contratto non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario, la Società è tenuta a garantire la prosecuzione dei servizi fino

alla individuazione del nuovo soggetto e comunque non oltre nove mesi dalla scadenza di cui al comma 1.

ART. 5 -MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1) Il servizio è svolto nel rispetto delle vigenti disposizioni, nonché dei vincoli e delle prescrizioni stabiliti dal presente contratto.

2) Il trasporto dovrà essere effettuato con le modalità indicate all'art. 1) prevedendo l'utilizzo di n. 4 scuolabus già concessi in usufrutto dal Comune alla Società.

3) Potranno accedere al servizio gli alunni frequentanti le scuole indicate all'art. 1.

4) Il trasporto scolastico dovrà essere effettuato in base al calendario scolastico adottato annualmente dall'Istituto Comprensivo di Loiano - Monghidoro, che verrà consegnato prima dell'inizio dell'anno scolastico alla Società. I giorni di chiusura delle scuole in conseguenza di eventi particolari (scioperi del pubblico impiego, consultazioni elettorali, lutti nazionali, neve, maltempo, ecc.) verranno comunicati tempestivamente dal Comune alla Società e comunque almeno il giorno prima rispetto all'evento.

5) Nel caso in cui sia previsto uno sciopero da parte degli autisti la società dovrà provvedere ad avvertire il Comune con almeno 6 giorni di anticipo, in quanto il Comune ha l'obbligo di fornire la comunicazione dello sciopero alla scuola con almeno 5 giorni di anticipo.

6) La Società ha l'obbligo di avvalersi per l'espletamento del servizio di personale di assoluta fiducia ed in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività. Al riguardo, la Società dovrà rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale. La Società dovrà altresì provvedere alla fornitura di cellulari di servizio agli autisti.

7) In caso di neve, ghiaccio e in condizioni di impercorribilità o pericolosità delle strade, gli autisti sono autorizzati a stabilire se sia possibile o meno raggiungere determinate località, in questi casi le famiglie degli alunni iscritti al servizio hanno indicazione di contattare direttamente gli autisti dalle ore 7.00 presso il deposito degli scuolabus oppure sul cellulare di servizio per sapere con esattezza se lo scuolabus effettuerà o meno il servizio.

8) La salita e la discesa degli studenti dovrà essere regolata in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina fin da ora ogni responsabilità. Le operazioni di salita e discesa degli utenti dovranno avvenire negli spazi antistanti la scuola indicati dal Comune.

9) Nell'espletamento del servizio è fatto assoluto divieto di trasportare persone estranee sugli automezzi adibiti al servizio trasporto alunni, se non formalmente autorizzati

dall'Amministrazione Comunale (es: accompagnatori iscritti all'Auser - volontari).

10) I percorsi, gli orari e i giorni indicati all'art. 1 del presente contratto, hanno carattere puramente indicativo, in quanto potranno essere suscettibili di variazioni in base al numero degli studenti da trasportare, a sopravvenute modifiche dei percorsi, a diversa determinazione dei calendari scolastici, anche in relazione alle decisioni assunte dalle autorità competenti.

11) Il Comune ha facoltà di inserire nuovi utenti e nuove fermate anche se ciò può comportare l'anticipo degli orari delle fermate precedenti e/o il posticipo delle successive rispetto a quelle di nuova introduzione. Il limite all'inserimento di nuovi utenti è dettato dalla capienza del mezzo indicato per l'esecuzione del servizio.

12) La Società garantirà il trasporto per la scuola dell'infanzia (ed eventualmente per gli altri ordini di scuola) della persona addetta alla sorveglianza. La Società, inoltre, garantirà il trasporto per le scuole dell'obbligo ai sensi della L 104/1992 per gli alunni portatori di handicap della persona addetta alla sorveglianza.

13) Al ritorno, nel caso in cui alla fermata non sia presente alcun adulto autorizzato, l'alunno verrà accompagnato presso la forza pubblica da parte del personale incaricato dalla Società.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1) Il Comune per lo svolgimento del servizio pone a disposizione della Società in usufrutto gratuito n. 4 scuolabus che saranno condotti dal personale incaricato dalla Società. Sono a carico della Società, tutti gli oneri di gestione e manutenzione degli automezzi, incluso l'eventuale sostituzione di autobus non più idonei allo svolgimento del servizio, previa autorizzazione da parte del Comune. Nel caso in cui all'inizio di un servizio giornaliero non sia possibile utilizzare i mezzi autorizzati (ad es. per guasto improvviso) la Società dovrà darne immediata comunicazione al Comune ed impiegare mezzi idonei sostitutivi con le medesime caratteristiche di quelli autorizzati al fine di garantire lo svolgimento del servizio.

2) Il Comune garantisce la presenza dell'accompagnatore sul mezzo che effettua il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia. L'individuazione del soggetto da collocare quale accompagnatore, anche nei casi di portatori di handicap, il punto di salita/discesa dello stesso, e l'onere dello stesso sono a carico al Comune.

3) Il referente della Società per il servizio è l'Ufficio Scuola del Comune che, anche durante l'anno scolastico, sarà in contatto diretto con gli autisti al fine della gestione delle modifiche del piano di trasporto, dei rapporti con le famiglie e la scuola, delle problematiche relative al compor-

tamento degli alunni, della gestione dei volontari. In caso di assenza la Società potrà fare riferimento al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

ART. 7 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

1) Sono a carico della Società i seguenti oneri:

i. Spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;

ii. Manutenzione, riparazione ed ammortamento di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie all'esercizio, ivi compresi carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria e straordinaria;

iii. Manutenzione e pulizia con lavaggio periodico degli automezzi internamente ed esternamente e comunque quando si renda necessario;

iv. Spese per danni a terzi o al Comune, causati dal personale o dai mezzi dati inizialmente in comodato gratuito dal Comune durante lo svolgimento del servizio, ivi compresi eventuali danneggiamenti;

v. Imposte, tasse e assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio;

vi. Tassa di rilascio dell'autorizzazione di trasporto persone per conto terzi;

vii. Spese non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio.

2) La Società dovrà individuare il referente del servizio per

il Comune di Loiano e, in caso di assenza del referente, il suo sostituto.

ART. 8 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

1) Il Comune ha facoltà di chiedere la sostituzione dell'autista qualora lo stesso sia risultato non idoneo, in circostanze documentate con particolare riferimento al profilo della sicurezza e del comportamento tenuto nei confronti degli utenti. In tal caso la Società deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla segnalazione, pena la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 17.

ART. 9 - CONTROLLI

1) Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare sistematici controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio sia svolto nei modi e nei tempi previsti dal presente contratto.

2) A tali verifiche può seguire debita contestazione scritta circa l'inosservanza di quanto prescritto con il presente atto alla quale la Società deve rispondere in forma scritta entro il termine massimo di 10 giorni.

3) E' fatto altresì obbligo alla Società di esibire tutti gli atti e i documenti di cui l'Amministrazione Comunale faccia richiesta.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

1) La società è tenuta all'osservanza delle leggi, in par-

tiolare il codice della strada, dei regolamenti, dei decreti ed in genere di tutte le prescrizioni degli organi competenti ad emanare provvedimenti rilevanti ai fini del presente contratto, indipendentemente dalle disposizioni ora contenutevi.

2) La Società è responsabile per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, ai trasportati e ai terzi, nonché per i danni eventualmente arrecati ai beni pubblici o privati e rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune di Loiano.

3) Ogni responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esse connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, sarà senza riserve ed eccezioni a carico della Società.

4) Il Comune di Loiano è sollevato da ogni responsabilità per i danni arrecati a terzi o a trasportati nello svolgimento del servizio. E' fatto obbligo alla Società, a copertura dei rischi di cui sopra, di stipulare una polizza assicurativa R.C.A. per danni a persone e cose, con un massimale non inferiore a €. 6.000.000.000,00 presso primaria compagnia di assicurazioni. Copia della polizza sarà presentata al Comune entro 10 giorni dalla stipula del formale contratto. La mancata presentazione della polizza suddetta entro i citati termini costituisce grave errore contrattuale e quindi grave inadempimento con risoluzione del rapporto e risarcimento del

danno.

ART. 11 - SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE

1) E' fatto divieto alla Società di cedere o subappaltare il contratto tutto o in parte, pena l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 12 - CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1) In considerazione dei servizi affidati, degli obblighi e doveri delle parti e delle prestazioni che la Società deve eseguire in conformità del presente contratto, si prevede che il corrispettivo totale sia, in parte, acquisito direttamente dalla Società che provvederà autonomamente alla riscossione degli abbonamenti degli utenti del servizio di trasporto scolastico, in base ad un tariffario la cui definizione ed approvazione resta di competenza comunale, in parte erogato dal Comune, sotto forma di corrispettivo per la totale copertura dei costi del servizio.

2) Il corrispettivo per l'espletamento del servizio è fissato in € 144.830,00 (centoquarantaquattromilaottocentotrenta/00)/annui oltre all'IVA 10%. Pertanto il valore complessivo di contratto ammonta a € 724.000,00 (settecentoventiquattromila/00) IVA esclusa.

3) la Società riscuoterà direttamente dagli utenti i corrispettivi relativi all'abbonamento al servizio in base al tariffario approvato dall'amministrazione comunale nei termi-

ni previsti dalla normativa per la revisione dei servizi a domanda individuale. Tale quota è preventivata per l'A.S. 2017/2018 in € 24.000,00 (ventiquattromila/00), di conseguenza la quota di contributi in conto esercizio a carico del Comune per l'anno scolastico 2017/2017 è pari ad €. 120.830,00 (centventimilaottocentotrenta/00) oltre Iva di legge. Il corrispettivo sarà pagato in rate mensili posticipate su presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale corrispettivo sarà annualmente aggiornato entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo, potendosi prevedere, dall'analisi consuntiva congiunta dei costi diretti e dei ricavi da abbonamenti.

4) Salvo eventuali aumento o diminuzioni che si rendessero necessarie per mutate esigenze dell'amministrazione, e che comunque non potranno eccedere il 20% del valore di contratto (ai sensi art 106 dLGS 50/2016) il canone annuale potrà essere soggetto a rivalutazione annuale nella misura del 75% dell'indice ISTAT FOI rilevato alla data del 1° settembre di ogni anno.

5) Ai sensi dell'art 243 c 3bis del Dlgs 267/2000 e s.m.i. nel caso si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la società dovrà provvedere la riduzione delle spese di personale, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008

ART. 13 - BANCHE DATI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) La Società ed il Comune, per la gestione degli abbonamenti al servizio scuolabus, attraverso protocolli definiti per l'allineamento e l'interscambio dei dati, si impegnano reciprocamente a mantenere aggiornate le banche dati informatiche. La Società ed il Comune garantiscono che i propri sistemi informativi sono dotati di idonee misure di sicurezza così come previsto ai sensi degli artt. 31 e 36 del codice in materia di protezione dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

2) Al termine della gestione la Società consegnerà le banche-dati aggiornate ed informatizzate di tutte le utenze/posizioni gestite.

3) L'impegno orario che il personale del Comune dedicherà espressamente alla gestione degli abbonamenti al servizio scuolabus verranno comunicati e conteggiati al termine di ogni anno scolastico.

4) Il Comune ai sensi del D.Lgs.vo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) informa il Concedente che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 14 - FLESSIBILITÀ

1) Al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle

modalità di offerta del servizio ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto, le parti possono ridefinire e/o aggiornare le prestazioni ed i termini di cui al presente contratto.

ART. 15 - PENALITA'

1) Per negligenze e/o deficienze accertate che compromettano l'efficacia del servizio, il Comune, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi:

a. per utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati:

i. penale di €. 500,00 per ogni giornata di utilizzo di tali mezzi;

b. per ritardi nell'arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi, superiori a 5 minuti :

i. penale di €. 250,00 dopo la contestazione del terzo ritardo;

c. per anticipo nel passaggio di qualsiasi entità o ritardo nel prelievo degli stessi dalle fermate superiori a 5 minuti:

i. penale di €. 250,00 dopo la contestazione del terzo evento;

d. d. per diversa percorrenza del tragitto prescritto, non preventivamente autorizzata:

i. penale di €. 350,00 al giorno;

e. per mancata o parziale effettuazione del servizio:

i. penale di €. 500,00 al giorno;

f. per utilizzo di personale non preventivamente comunicato all'amministrazione comunale:

i. penale di €. 250,00 al giorno;

g. per cattivo mantenimento in perfetta efficienza, ordine, pulizia e conservazione ottimale del mezzo:

i. penale di €. 100,00 al giorno;

h. per trasporto di utenti non autorizzati o per i quali vi sia stata comunicazione di cancellazione dal competente ufficio comunale:

i. penale di €. 500,00 al giorno.

2) In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es: fumo alla guida, uso del telefono per motivi non di emergenza o legati al servizio, velocità eccessiva e pericolosa) segnalato al Comune e da questo accertato, il Comune potrà accertare una sanzione pecuniaria di € 100,00 e alla seconda infrazione accertata verso lo stesso autista potrà essere richiesta la rimozione dello stesso dal servizio.

3) Alla contestazione dell'inadempienza da parte del Comune, la Società ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di otto giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Il Comune nel caso ritenga accertate le violazioni comunica alla Società le pro-

prie determinazioni definitive entro il termine di 15 giorni
detraendo dal corrispettivo del servizio gli importi dovuti a
titolo di penale. Il pagamento della penale non esonera la
Società dall'obbligo del risarcimento di eventuali danni ri-
feribili alla violazione contestata.

ART. 16 - ATTUAZIONE DIRETTIVA 2011/93UE

La società nell'esecuzione del contratto in oggetto, dovrà
attenersi al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 4 marzo
2014 n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa
alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei mi-
nori e la pornografia minorile", in quanto i lavoratori coin-
volti sono destinati al contatto continuativo con minori.

ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Con riferimento alle prestazioni, l'appaltatore si impegna ad
osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Com-
portamento adottato dall'Ente ai sensi del DPR 62/2013 art. 1
co. 2.

La violazione degli obblighi previsti nel codice può costitu-
ire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, conte-
sta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termi-
ne non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventua-
li controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o ri-

sultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 18 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1) Le parti convengono che, oltre quanto genericamente previsto dall'art.1453 del codice civile per casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1456 C.C. le seguenti ipotesi:

a. recidiva per più di tre volte nelle circostanze che hanno determinato le applicazioni delle sanzioni di cui all'art.16

b. mancata osservanza del divieto di subappalto

c. utilizzo di personale senza i requisiti prescritti per la guida anche per una sola volta

d. immotivato rifiuto di accogliere su richiesta dell'amministrazione altri utenti o modifiche degli itinerari come previsto negli articoli precedenti

e. immotivato rifiuto a sostituire il personale di guida giudicato inadatto dall'amministrazione come da art. 9 del presente contratto.

2) L'Amministrazione - ai sensi dell'articolo 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificata dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012 - si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose ri-

spetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso saranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del codice suddetto, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

ARTICOLO 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in Loiano, presso la sede della stazione appaltante, alla via Roma al n. 55 e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione della seguente PEC gesco@pec-mail.it.

ART. 20 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente accordo sarà sottoposto a registrazione in termine fisso, ai sensi della vigente normativa.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico della Società.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

1) Il presente contratto è soggetto, oltreché all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa in materia e con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici ed al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio.

2) Il contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede secondo quanto prevede l'art. 1366 c.c. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua stipula ex artt. 1362 e 1363 c.c.

3) Ogni spesa, onere, imposta e tassa che saranno applicate al presente contratto successivamente alla stipula, sono a carico della Società.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI LOIANO

LA RESPONSABILE DELL'AREA

TERRITORIO E AMBIENTE

Arch. Eva Gamberini

(firma digitale)

PER GE.S.CO. LOIANO SRL

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Simone Dionisi

(firma digitale)

Repertorio n. 335

AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI DEI CONTRAENTI

Io sottoscritto dott. Marco Carapezzi, Segretario Comunale del Comune di Loiano, abilitato ad autenticare le scritture private nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e domiciliato per la carica presso la residenza municipale del Comune in epigrafe,

ATTESTA

che le sottoscrizioni apposte in forma digitale al presente documento informatico da parte dei seguenti soggetti da me identificati:

- ARCH. EVA GAMBERINI, nata a Bologna il 20/08/1966, identificata mediante Carta d'Identità n. AV 0645187 rilasciata dal Comune di Monzuno (BO), il 29/06/2015;

Certificato di firma digitale N. 7420021800446984, rilasciata Camera di Commercio di Bologna in corso di validità;

- DOTT. SIMONE DIONISI, nato a Bologna il 14/02/1980, identificato mediante Carta d'Identità n. AV 8895036 rilasciata dal Comune di Bologna il 05/06/2015;

Certificato di firma digitale N. 7420021600000015, rilasciato da Camera di Commercio di Bologna in corso di validità;

sono state apposte in mia presenza, in assenza di testimoni avendovi le parti espressamente rinunciato, e che le stesse sono autentiche. A tal fine si attesta la validità dei certificati di firma sopra indicati al momento della sottoscrizione

ne del presente documento informatico e che le relative sottoscrizioni sono state apposte dai soggetti sopra identificati in conformità a quanto previsto dall'ordinamento giuridico.

Municipio di Loiano, Via Roma 55 - 40050 - Loiano (BO)

Oggi 12 (dodici) del mese di Settembre dell'anno 2017 (duemiladiciassette).

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Carapezzi dott. Marco)